Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1902 — Roma — Lunedì 13 Gennaio — Numero 9

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32;	L. 17;	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36;	» 19;	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80;	» 41;	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: R. decreto *n. 554 che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 12 maggio 1901, n. 170, riguardante la decadenza delle sovvenzioni da tradursi in prestiti in favore dei danneggiati dal terremoto della Liguria e dalla frana di Campomaggiore* — **R. decreto** *n. 555 col quale viene proibita, nello spazio acqueo intorno a Monte Argentario, la pesca esercitata con reti od apparecchi a strascico da galleggianti accoppiati a vela (paranze)* — **R. decreto** *n. 556 contenente lo Statuto del Liceo musicale « Rossini » in Pesaro* — **R. decreto** *n. 557 per la conferma in ufficio dei componenti il Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai* — **Relazione** e **R. decreto** *n. 1 autorizzante un prelevamento di somma dal fondo di riserva per le « spese impreviste » del bilancio passivo del Ministero del Tesoro* — **Relazioni** e **RR. decreti** *sullo scioglimento dei Consigli comunali di Acerenza (Potenza) e Palermo* — **Decreti Ministeriali** *riflettenti rispettivamente: costituzione del Consiglio dell'emigrazione; nomina di un membro della Commissione per il concorso a posti di volontario nelle carriere consolare e diplomatica; assimilazione daziaria di lavori di pasta indurita composta di nero di schisto* — **Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti:** *Disposizioni fatte nel personale dipendente* — **Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio** - R. Scuola superiore di commercio di Bari: *Notificazione* — **Ministero delle Poste e dei Telegrafi** - Servizio delle Casse di risparmio: *Resoconto sommario delle operazioni eseguite nel mese di ottobre 1901* — **Ministero del Tesoro** - Direzione Generale del Debito Pubblico: *Rettifiche d'intestazione - Avviso per smarrimento di ricevuta* - Direzione Generale del Tesoro: *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione* — **Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio** - Divisione Industria e Commercio: *Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno.*

PARTE NON UFFICIALE

Diario Estero — **Notizie varie** — *Telegrammi dell'*Agenzia Stefani — *Bollettino meteorico* — *Inserzioni.*

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **554** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 12 maggio 1901, n. 170, che stabilisce alcuni termini di decadenza per la concessione delle sovvenzioni ai danneggiati dal terremoto della Liguria e dalla frana di Campomaggiore, di cui nelle leggi 31 maggio 1887, n. 4511, e 26 luglio 1888, n. 5600;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 maggio 1901, n. 170, relativa ai termini di decadenza per la concessione delle sovvenzioni ai danneggiati dal terremoto della Liguria e dalla frana di Compomaggiore.

Il predetto Regolamento sarà visto e sottoscritto dal Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Capodimonte (Napoli), addì 8 novembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

REGOLAMENTO per l'esecuzione della legge 12 maggio 1901, n. 170, riguardante la decadenza delle sovvenzioni da tradursi in prestiti in favore dei danneggiati dal terremoto della Liguria e dalla frana di Campomaggiore.

Art. 1.

Le sovvenzioni deliberate dalla Commissione Reale, di cui all'articolo 17 della legge 31 maggio 1887, n. 4511 (serie 3ª), ed approvate con decreto Ministeriale, non potranno più avere effetto, considerandosi come non avvenute e senza diritto a richiamo da parte degli interessati, se i relativi contratti non siano stipulati:

a) entro sei mesi dalla data della pubblicazione della legge 12 maggio 1901, n. 170, per coloro i quali non si siano valsi del diritto alla sovvenzione;

b) entro un anno dalla data suddetta, per le sovvenzioni la cui stipulazione sia ancora in corso d'istruzione, o sia stata sospesa per insufficienza di documenti e per qualsiasi altra causa.

Art. 2.

Le sovvenzioni dovranno essere assunte con la forma del mutuo ipotecario.

Potranno anche stipularsi con la specie dell'anticipazione in conto corrente, da trasformare in mutuo, con la condizione assoluta, che il primo ed i successivi prelievi corrispondano ad un'egual somma di lavori compiuti ed accertati da un perito dell'Istituto stipulante; e che la trasformazione in mutuo ipotecario debba aver luogo all'atto dell'ultimo prelievo.

Art. 3.

Per gli adempimenti legali relativi alla dimostrazione della proprietà e libertà ipotecaria, o del possesso dell'area su cui dovrà sorgere l'immobile da ricostruire o dell'immobile da restaurare, si seguiranno le norme stabilite dalle leggi 31 maggio 1887, n. 4511 (serie 3ª), e 19 giugno 1888, n. 5447 (serie 3ª), nonchè del Regolamento 19 luglio 1888, n. 5580 (serie 3ª).

Art. 4.

Decadono dal diritto alla sovvenzione:

a) coloro i quali, dovendo ancora ricostruire o riparare l'immobile danneggiato, non dimostrino, con documenti certi, di non essere stati e di non essere in grado di provvedere con mezzi propri alle spese di ricostruzione o di restauro.

Tale dimostrazione dovrà essere fornita con un atto notorio assunto dal pretore o dal giudice conciliatore del luogo in cui ha domicilio l'interessato, nonchè con un certificato del sindaco del Comune e dell'Agenzia delle imposte del distretto nel quale il sovvenuto ha domicilio;

b) coloro i quali abbiano già provveduto ai lavori di ricostruzione o di restauro, e non siano in grado di dimostrare, con documenti legali, aventi data certa ed anteriore all'approvazione del presente Regolamento, di aver sopperito, con operazioni di credito, alle spese di ricostruzione o di restauro in base al riconosciuto diritto della sovvenzione, e di comprovare in conformità della lettera *a* del presente articolo l'incapacità di rimettere il debito con mezzi propri.

Tale condizione deve risultare esplicitamente nei contratti relativi alle dette operazioni.

Art. 5.

Il diritto alla sovvenzione è riconosciuto soltanto in coloro ai quali è stata fatta la concessione dalla Commissione Reale predetta e nei loro eredi.

Art. 6.

I prestiti, in dipendenza delle sovvenzioni per cui non si siano iniziati o compiuti i lavori con altri mezzi, dovranno consentirsi esclusivamente allo scopo per cui la sovvenzione stessa è stata accordata.

Art. 7.

I lavori, in corrispondenza dei quali, o per il cui compimento, si effettuano le emissioni dei mandati di pagamento, per i mutui, o degli assegni per i C/C, debbono essere dimostrati da una regolare liquidazione della spesa effettiva, accettata da un perito dell'Istituto stipulante.

Art. 8.

In nessun caso il prestito può superare l'ammontare della sovvenzione.

Qualora l'accertamento dei lavori risulti inferiore dell'ammontare delle sovvenzioni, decade il diritto alla residua sovvenzione.

Art. 9.

Perdono il diritto alla sovvenzione coloro i quali, per effetto di espropriazione per pubblica utilità di tutto o di parte dell'immobile danneggiato, abbiano riscosso o debbano riscuotere un'indennità pari all'ammontare della sovvenzione.

Coloro i quali avranno percepito, o dovranno percepire un'indennità di espropriazione inferiore alla sovvenzione ottenuta, potranno conseguire la differenza fra quella e questa, sempre quando dimostrino che la differenza serva allo scopo per cui venne concessa la sovvenzione.

Art. 10.

Nei casi di ricostruzione, sono ammessi i cambiamenti d'area, ma soltanto nel territorio del Comune in cui sorgeva l'immobile danneggiato, a meno che il cambiamento, fuori del territorio del Comune non sia imposto da ragioni di pubblica edilizia.

Art. 11.

Le sovvenzioni residuate alla data della pubblicazione della legge, potranno tradursi in contratto nel termine stabilito dall'articolo 1 del presente Regolamento, nel caso esclusivo in cui debbano ancora servire a completare la costruzione o i restauri, secondo il piano prodotto per ottenere la sovvenzione, e che sia stata inscrita espressa riserva nel contratto per la sovvenzione già tradotta in prestito.

Art. 12.

Nei casi di vendita volontaria o forzata dell'immobile danneggiato, mentre sono in corso i lavori di ricostruzione o di restauro, il compratore non acquista il diritto all'eventuale residua sovvenzione.

Art. 13.

Presso l'Ufficio centrale di cui all'articolo 12 del Regolamento 31 luglio 1887, sederà in permanenza un delegato governativo nominato dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto col Ministro del Tesoro, con l'incarico di seguire e controllare tanto le operazioni compiute, quanto quelle da compiersi, sia nei riguardi amministrativi, sia nei riguardi contabili.

Al principio d'ogni nuovo esercizio, il delegato governativo verificherà il bilancio dell'esercizio precedente e le perdite prodottesi nel corso dell'esercizio stesso, e ne trasmetterà un esemplare al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, accompagnato dalle proprie osservazioni.

Ultimata la stipulazione delle sovvenzioni, sarà provveduto al riordinamento del detto Ufficio, presso il quale dovrà permanere ugualmente il delegato governativo.

Le funzioni del delegato governativo saranno stabilite dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto con quello del Tesoro, sentiti gli Istituti interessati.

Art. 14.

La vigilanza governativa, oltre che presso l'Ufficio centrale il quale dovrà all'uopo essere fornito di scritture contabili, atte a determinare agevolmente situazioni e bilanci, potrà esercitarsi presso gl'Istituti assuntori.

Art. 15.

Per accertare le perdite sarà tenuto un apposito registro, nel quale si inscriveranno gli atti amministrativi, le vicende contabili attive e passive ed i provvedimenti legali di ciascuna operazione, chiusa in relazione col sovvenuto.

Art. 16.

Le risultanze attive e passive del registro, di cui all'articolo precedente, saranno liquidate alla fine delle operazioni; e le perdite finali, conseguentemente accertate, saranno risarcite in conformità dell'articolo 35 del Regolamento 31 luglio 1887.

Art. 17.

Per la decorrenza del contributo rimangono ferme le norme in vigore, e cioè:

per i mutui originarî, il giorno seguente il pagamento effettivo della somma stipulata;

per i conti correnti, il giorno seguente l'emissione degli assegni relativi a ciascun prelevamento.

Quanto al quinquennio d'esenzione degli interessi, di cui all'articolo 30 del Regolamento 31 luglio 1887, esso continuerà a decorrere dalla data del primo prelievo in conto corrente; e, per i mutui originarî dalla data del pagamento della somma stipulata.

Art. 18.

La liquidazione del contributo dello Stato, di cui all'articolo 9 della legge 31 maggio 1887, sarà compilata semestralmente sovra appositi modelli da trasmettersi al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, previa la revisione del delegato governativo che dovrà apporvi la propria firma.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro del Tesoro
DI BROGLIO.

Il Numero 555 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 2 della legge sulla pesca, 4 marzo 1877, n. 3706;

Visto il parere degli Enti locali, richiesto dalla legge medesima;

Ritenuto che la R. Commissione consultiva per la pesca riconobbe l'opportunità e l'equità di studî e di esperimenti intorno all'efficacia dell'uso delle reti a strascico sulla conservazione delle specie di pesci;

Ritenuto che lo spazio acqueo intorno al Monte Argentario si presta a tali indagini;

Sentito l'avviso del Consiglio dei lavori pubblici, della Commissione consultiva per la pesca e del Consiglio di Stato nel caso particolare;

Sulla proposta del Nostro Ministro per gli Affari di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È proibita, dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno, sino a tutto settembre 1903, nello spazio acqueo intorno a Monte Argentario, e limitato a nord dalla foce dell'Ombrone ed a sud dalla torre detta della Tagliata, entro i limiti del mare territoriale, la pesca esercitata con reti od apparecchi a strascico da galleggianti accoppiati a vela (paranze).

Art. 2.

Ai trasgressori di questo divieto saranno inflitte le pene sancite dagli articoli 90 e 96 del Regolamento sulla pesca marittima 13 novembre 1882, n. 1090.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 556 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto lo Statuto approvato con R. decreto 17 marzo 1892, n. 110, per il Liceo musicale « Rossini » in Pesaro;

Riconosciuta la necessità di apportare all'ordinamento del predetto Istituto quelle riforme che ne assicurino il retto funzionamento amministrativo, artistico e didattico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per il Liceo musicale « Rossini » in Pesaro è approvato lo Statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal predetto Nostro Ministro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
N. NASI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

STATUTO
del Liceo Musicale « Rossini » in Pesaro

TITOLO I.
Natura, scopo e mezzi finanziari del Liceo

Art. 1.

Il Liceo musicale « Rossini », fondato in Pesaro coll'eredità a tale scopo lasciata al Comune da Gioachino Rossini ed eretto in Ente morale con R. decreto del 21 giugno 1869, n. 5164 (serie 2ª), è Istituto civico autonomo ed ha per fine d'impartire ad italiani e stranieri l'insegnamento teorico-pratico della musica e specialmente della composizione del canto, in conformità degl'intenti artistici del benemerito fondatore.

Art. 2.

Il Liceo svolge la sua azione sotto la tutela del Ministero dell'Istruzione Pubblica e sotto la vigilanza del Comune di Pesaro, secondo le facoltà assegnate a ciascuno di detti Enti dalle disposizioni del presente Statuto.

Art. 3.

Al mantenimento del Liceo si provvede con le rendite dei beni mobili ed immobili dell'eredità Rossini e cogli eventuali proventi derivanti dai diritti d'autore, dalle tasse scolastiche, dai concerti musicali ed altre.

TITOLO II.

Istruzione

Art. 4.

L'insegnamento si divide in:
Corsi elementari della musica;
Corsi tecnici principali;
Corsi tecnici complementari;
Corsi letterari.

Art. 5.

I corsi elementari della musica comprendono:
Teoria e dettatura musicale, solfeggio parlato e solfeggio cantato; e si compiono in due anni.

Art. 6.

I corsi tecnici principali sono:
Composizione (armonia, contrappunto e fuga, e composizione); musica sacra; strumentazione per banda; canto; pianoforte; organo; arpa; violino; viola; violoncello; contrabasso; flauto e congeneri; oboe e congeneri; clarinetto e congeneri; fagotto; corno; tromba e trombone.
I corsi tecnici principali di: pianoforte; organo; arpa; violino; viola; violoncello e contrabasso, sono divisi in normali e superiori.

Art. 7.

La durata dei corsi principali è determinata come segue:
Composizione: nove anni, compresi tre anni di armonia e tre di contrappunto e fuga.
Musica sacra: sette anni compresi tre di armonia, contrappunto e fuga.
Strumentazione per banda: sei anni, compresi tre anni di armonia e due di contrappunto.
Canto: quattro anni.
Pianoforte: sette anni di corso normale e due di corso superiore.
Organo: sei anni di corso normale e due di corso superiore.
Arpa: sei anni di corso normale e due di corso superiore.
Violino, viola e violoncello: sette anni di corso normale e due di corso superiore.
Contrabasso: cinque anni di corso normale e uno di corso superiore.
Flauto, oboe, clarinetto e fagotto: sei anni.
Corno, tromba e trombone: cinque anni.

Art. 8.

I corsi tecnici complementari sono:
composizione, contrappunto e fuga, armonia, canto, pianoforte, organo, violino, violoncello, canto corale e canto fermo, estetica e storia della musica, arte scenica e declamazione. E durano:
Composizione: un anno per gli alunni di organo di corso superiore (con speciale riguardo alla improvvisazione).
Contrappunto e fuga: due anni per tutti gli alunni d'organo.
Armonia: tre anni per tutti gli alunni, eccettuati quelli inscritti ai corsi di composizione, musica sacra e strumentazione per banda.
Canto: un anno per gli alunni di composizione.
Pianoforte: tre anni per tutti gli alunni (esclusi quelli del corso principale); e cinque anni per gli alunni d'organo, di composizione e di musica sacra.
Organo: un anno per gli alunni di composizione e tre anni per gli alunni di musica sacra.
Violino e violoncello: due anni per gli alunni di composizione.
Canto corale: due anni per tutti gli alunni (esclusi quelli inscritti al canto, corso principale).
Canto fermo: due anni per gli alunni di composizione, musica sacra ed organo.
Estetica e storia della musica: tre anni per gli alunni di composizione.
Arte scenica e declamazione: due anni per gli alunni di canto, un anno per gli alunni di composizione.

Art. 9.

I corsi letterari sono:
grammatica ed elementi di lingua italiana, nozioni di storia e geografia, letteratura poetica e drammatica, elementi di lingua e prosodia latina, lingua francese. E si svolgono così:
Grammatica ed elementi di lingua italiana, nozioni di storia e geografia: tre anni per tutti gli alunni indistintamente.
Letteratura poetica e drammatica: due anni per gli alunni di canto e composizione.
Elementi di lingua e prosodia latina: due anni per gli alunni di composizione, musica sacra ed organo.
Lingua francese: tre anni per gli alunni di composizione e di canto, due anni per tutti gli altri.

Art. 10.

È vietato inscriversi contemporaneamente a più corsi principali.
Le donne possono, normalmente, inscriversi ad uno dei tre corsi principali di canto, di pianoforte e di arpa; solo nel caso di specialissime attitudini, riconosciute dalle competenti Commissioni, è consentita la loro ammissione ad altri corsi principali.

Art. 11.

Possono essere dispensati dal frequentare del tutto o in parte i corsi elementari ed i corsi complementari quegli alunni che, a giudizio delle Commissioni esaminatrici, dieno prova di essere già completamente od in parte istruiti in quelle materie.

Art. 12.

Oltre gl'insegnamenti dei quali è cenno negli articoli precedenti, sono obbligatorie le esercitazioni orchestrali, di canto corale, di banda, di quartetto a corda, d'istrumenti a fiato e di pianoforte, queste ultime specialmente per gli alunni di composizione.

Art. 13.

Il Liceo potrà anche avere, qualora il bilancio lo consenta, una scuola popolare serale di canto corale e d'istrumentazione per banda.

TITOLO III.

Amministrazione

Art. 14.

L'amministrazione del Liceo è affidata ad un Consiglio composto di un presidente e di quattro consiglieri, tutti a funzioni gratuite e nominati dal Consiglio comunale di Pesaro.

Art. 15.

I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Venendo a mancare per qualsiasi motivo taluno dei consiglieri, prima del termine sopra indicato, il nuovo nominato non resterà in carica che pel tempo che rimaneva a compiersi dal consigliere cessato.

Art. 16.

Gli uffici di presidente e di consigliere del Liceo sono incompatibili con quelli di sindaco e di assessore del Comune.

Art. 17.

Non sono eleggibili a presidente nè a consiglieri del Liceo:
le donne;
gl'impiegati e salariati del Liceo, del Comune, e degli stabilimenti locali di carità e di beneficenza aventi esistenza giuridica;
coloro che hanno il maneggio del denaro del Liceo o che abbiano conti pendenti col medesimo;
coloro che hanno lite vertente con esso;
coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse del medesimo;

coloro che non godono nell'intera pienezza i diritti civili e politici ed i commercianti falliti durante lo stato di fallimento;

gli ammoniti per reati comuni, i soggetti alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza ed i condannati per oziosità e vagabondaggio.

Non potranno poi far parte del Consiglio amministrativo contemporaneamente i congiunti ed affini fino al 2° grado civile.

Art. 18.

Il presidente è capo del Liceo, e ne ha la rappresentanza legale.

A sua cura e sotto la sua responsabilità dovrà essere tenuto in ordine l'inventario del patrimonio dell'Ente, i titoli, le scritture e le carte tutte che ad esso si riferiscono.

Copia dell'inventario deve inviarsi tanto al Ministero della Pubblica Istruzione quanto all'Amministrazione comunale.

Art. 19.

Al presidente spetta:

di vigilare alla perfetta osservanza dello Statuto e dei Regolamenti del Liceo e del suo andamento generale;

di fissare i giorni delle adunanze ordinarie e straordinarie del Consiglio, determinare gli oggetti da trattarsi in ciascuna e dirigerne i lavori e le discussioni;

di eseguirne le deliberazioni e firmare i provvedimenti e gli atti relativi;

di compilare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

di fare qualsiasi atto conservativo riguardante il patrimonio e le rendite del Liceo;

di prendere, nei casi d'urgenza, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo a riferirne poi al Consiglio stesso nella prima successiva adunanza per la ratifica delle deliberazioni prese;

di deliberare intorno alla erogazione delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste ed allo storno da un articolo all'altro nella stessa categoria.

In assenza del presidente ne assume le funzioni il consigliere da lui delegato.

Art. 20

Al Consiglio d'amministrazione spetta:

di esaminare e deliberare il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

di designare la persona da nominarsi direttore del Liceo;

di nominare, salvo il disposto dell'articolo 37, il personale insegnante, disciplinare, amministrativo e di servizio; e di sospenderlo o licenziarlo nei casi e colle forme che saranno determinate nel Regolamento;

di deliberare: sugli acquisti, le alienazioni e i contratti di qualsiasi natura, sull'accettazione di lasciti e doni, sugli investimenti fruttiferi dei capitali, sulle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, sulle maggiori spese, sullo storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio e, in genere, su qualunque atto di amministrazione concernente il patrimonio e le rendite del Liceo.

Art. 21.

Il Consiglio si aduna ordinariamente una volta al mese e straordinariamente tutte le volte che il presidente di sua iniziativa creda opportuno di convocarlo, o che ne sia fatta domanda per iscritto da tre consiglieri o dal direttore del Liceo.

Il direttore ha il diritto di fare al Consiglio tutte le proposte che egli creda necessarie ed opportune pel buon andamento del Liceo. Il Consiglio è tenuto a consultarlo in tutte le questioni che si riferiscono all'arte e all'insegnamento.

Art. 22.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, occorre che siano presenti non meno di tre membri compreso il presidente.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Decade dall'ufficio quel consigliere che, senza giustificato motivo, manchi a quattro successive adunanze.

Art. 23.

Il presidente ed i consiglieri sono personalmente responsabili verso l'Istituto di qualunque danno che a questo derivasse dalla loro azione o dalla loro trascuranza.

Art. 24.

Sono soggette alla conferma del Ministero dell'Istruzione Pubblica, previa approvazione del Consiglio comunale di Pesaro, le deliberazioni importanti aumento, diminuzione o trasformazione del patrimonio del Liceo, quelle concernenti i contratti, gli acquisti, le alienazioni, gl'impieghi di danaro, l'accettazione o il rifiuto di lasciti e doni, le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, le locazioni e conduzioni oltre i nove anni, gl'impegni che vincolino il bilancio oltre cinque anni, le maggiori spese, lo storno dei fondi da una categoria all'altra, il cambiamento degli organici.

Il bilancio preventivo ed il consuntivo sono soggetti alla conferma ministeriale, dopo esaminati, per le osservazioni, dalla Giunta comunale di Pesaro. Tanto il Comune quanto il Ministero della Pubblica Istruzione sono tenuti a restituire all'Amministrazione del Liceo gli atti sottoposti alla loro rispettiva approvazione od esame e conferma entro 20 giorni al massimo dopo averli ricevuti: scorso questo termine gli atti si intenderanno, se rimessi al Comune, approvati, se rimessi al Ministero esecutori.

Art. 25.

I beni immobili debbono, di regola, essere dati in affitto.

I capitali disponibili di ogni specie debbono essere impiegati in titoli dello Stato.

Art. 26.

Le alienazioni, le locazioni e gli appalti di cose ed opere il cui valore complessivo oltrepassi le lire 500, si fanno all'asta pubblica colle formalità stabilite per l'appalto delle opere dello Stato.

In via di eccezione il Ministero dell'Istruzione Pubblica potrà permettere che i contratti si facciano a licitazione o a trattativa privata.

Art. 27.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo delle entrate e delle spese annuali, deliberati dal Consiglio d'amministrazione, debbono essere comunicati alla Giunta comunale in tempo utile, perchè questa possa, se lo stimi opportuno, presentare nel termine di un mese le sue osservazioni.

Art. 28.

Il presidente esercita le sue attribuzioni per mezzo di un ufficio amministrativo, di cui fanno parte un segretario ragioniere e un commesso incaricato dell'economato e della copisteria.

Art. 29.

L'esazione delle rendite e il pagamento delle spese sono affidati ad un tesoriere, il quale, alla fine di ciascun esercizio, deve presentare all'Amministrazione del Liceo il conto della sua gestione.

La misura della cauzione che il tesoriere deve prestare a garanzia del Liceo, e tutte le modalità ad essa relative saranno determinate dal Regolamento, nel quale saranno pure specificate le formalità inerenti al servizio di tesoreria.

Art. 30.

Quando l'Istituto devii dal suo scopo e il Consiglio d'amministrazione, sebbene richiamato, persista a mancare ai propri doveri fissati dallo Statuto o non possa, per qualsiasi motivo, regolarmente funzionare, questo potrà essere sciolto con decreto Reale, o per iniziativa del Governo del Re o per domanda motivata dal Consiglio comunale.

In tal caso si provvederà alla gestione provvisoria o con una Commissione a funzioni gratuite, presieduta dal più anziano di nomina di tre cittadini che non abbiano fatto parte dell'Amministrazione disciolta, o con la nomina di un commissario, l'una e l'altro colle funzioni assegnate al presidente.

La gestione provvisoria dovrà durare il minor tempo possibile e in ogni caso non potrà durare più di sei mesi.

Art. 31.

Spetta al Comune l'alta vigilanza sull'andamento morale del Liceo.

TITOLO IV.

Direzione

Art. 32.

La suprema Autorità tecnica, didattica e disciplinare è affidata ad un direttore, scelto fra i musicisti più valenti d'Italia, che abbiano accertata perizia didattica ed incontestabile attitudine per l'eminente ufficio.

Il direttore è nominato dal Consiglio d'amministrazione del Liceo, sentito il parere della Commissione permanente per l'arte musicale. La nomina è fatta per un triennio, trascorso il quale potrà essere confermata senza limitazione di tempo.

Il direttore non potrà essere rimosso dal suo ufficio se non per gravi ragioni acccertate dal Consiglio d'amministrazione, il quale ne farà deliberazione motivata.

Tanto la nomina che la remozione dovrà riportare la conferma del Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 33.

Il direttore ha la piena responsabilità dell'indirizzo artistico e didattico del Liceo.

Al direttore è anche affidato l'insegnamento della composizione.

Durante l'anno scolastico il direttore può, in casi urgenti, allontanarsi dalla sua residenza per un tempo non maggiore di cinque giorni, previo avviso al presidente del Consiglio d'amministrazione, indicando il motivo dell'assenza. Per le assenze di maggior durata dovrà chiedere ed ottenere regolare congedo dal Consiglio d'amministrazione.

Durante le assenze del direttore fa le sue veci il professore designato anno per anno dal Consiglio d'amministrazione su proposta del direttore.

Art. 34.

Al fine di ciascun anno scolastico il direttore è tenuto a presentare al Consiglio d'amministrazione una relazione sull'andamento del Liceo e sui risultati degli studi, della quale sarà trasmessa copia al Ministero della Pubblica Istruzione ed al sindaco di Pesaro.

Art. 35.

Alla dipendenza immediata del direttore è posto un segretario tecnico, nominato dal Consiglio d'amministrazione su proposta del direttore.

TITOLO V.

Professori, Comitato tecnico

Art. 36.

I professori del Liceo sono nominati in seguito a concorso per titoli, ed occorrendo anche per esame.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal presidente fra persone dell'arte estranee al Liceo e sarà presieduta dal direttore.

Potrà derogarsi alla condizione del concorso soltanto quando si tratti di artisti venuti in fama di singolare perizia nell'insegnamento al quale si deve provvedere e la nomina sarà fatta su proposta del direttore.

Art. 37.

Le nomine dei professori sono soggette alla conferma del Ministero della Pubblica Istruzione, al quale saranno inviati gli atti del concorso e le deliberazioni relative alla nomina per singolare perizia nell'insegnamento.

Art. 38.

Le nomine dei professori non diventano definitive se non dopo due anni di reggenza; la quale potrà essere estesa anche ad un terzo anno a proposta del direttore.

Gli anni di reggenza, nel caso di nomina definitiva, sono utili per gli effetti della pensione.

Art. 39.

Alle vacanze temporanee sarà provveduto, su proposta del direttore, mediante incarichi provvisorî per una durata non superiore all'anno scolastico in corso.

Agl'incaricati sarà dato un compenso da determinarsi caso per caso dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 40.

Le materie letterarie e l'insegnamento serale di canto corale saranno affidati ad incaricati proposti dal direttore.

Gl'incaricati durano in ufficio per un anno e la loro conferma è subordinata ai buoni risultati dall'insegnamento e degli esami, attestati dal direttore.

Art. 41.

Tutti gl'insegnanti hanno obbligo d'impartire l'insegnamento loro affidato in conformità dell'orario e del programma stabilito dal Regolamento; gl'insegnanti di musica debbono altresì prestare opera gratuita in tutte le esercitazioni e in tutti i concerti che saranno dati nel Liceo.

Gl'insegnanti, che non abbiano il numero massimo regolamentare di alunni, possono essere adoperati, nei limiti dell'orario obbligatorio, in qualunque altro insegnamento ed ufficio, a cui siano giudicati idonei dal direttore.

Ogni insegnante di corso principale è obbligato ad impartire l'insegnamento complementare della propria materia, secondo le istruzioni del direttore.

Art. 42.

I professori di materie musicali durante l'anno scolastico non potranno assumere impegni di prestare l'opera loro fuori di Pesaro. Potranno assumerne per i pubblici spettacoli in Pesaro, quando non rechino pregiudizio alle lezioni ed alle discipline scolastiche imposte dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 43.

Il direttore può, per gravi mancanze, sospendere temporaneamente gl'insegnanti, riferendone tosto al presidente, per i definitivi provvedimenti del Consiglio d'amministrazione.

Art. 44.

Il direttore o i professori che per grave malattia legalmente comprovata o per qualsiasi alterazione fisica o morale che li renda incapaci ad insegnare, non si trovino più in grado di prestare utile servizio al Liceo, saranno licenziati salvo gli eventuali diritti a pensione.

L'accertamento dell'incapacità dovrà esser fatto da una Commissione di tre insegnanti di altri Istituti musicali del Regno, scelti dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 45.

Nel caso di soppressione di posti, saranno osservate le disposizioni vigenti per i funzionari dello Stato.

Art. 46.

Tutti gl'insegnanti del Liceo, oltre al bibliotecario, formano, sotto la presidenza del direttore, il Comitato tecnico, che si aduna ordinariamente una volta al principio ed un'altra alla fine dell'anno scolastico. Nella prima adunanza ciascuno degli intervenuti espone i bisogni della propria scuola e si prendono accordi per la formazione degli orarî e per il coordinamento dei programmi; nella seconda ognuno espone i risultati del proprio insegnamento e si stabiliscono le norme per gli esami di promozione, di licenza e di magistero.

Funge da segretario del Comitato il segretario della direzione.

I verbali delle adunanze del Comitato tecnico, a cura del segretario del direttore, saranno trasmessi al presidente che li comunicherà, ove lo creda, al Consiglio d'amministrazione il quale ha sempre il diritto di prenderne conoscenza.

Art. 47.

Il direttore può convocare straordinariamente il Comitato tecnico ogni qualvolta lo creda opportuno.

TITOLO VI.

Alunni

Art. 48.

Alle scuole del Liceo sono ammessi alunni d'ambo i sessi; gli stranieri debbono conoscere sufficientemente la lingua italiana.

Non sono ammessi uditori.

L'età e i requisiti per l'ammissione degli alunni, come pure il numero massimo di essi per ogni scuola, saranno determinati dal Regolamento.

Ai limiti di età è permesso derogare soltanto in via di eccezione e per attitudini specialissime riconosciute concordemente dal direttore e dal professore della classe cui l'alunno chiede di essere inscritto.

Art. 49.

L'ammissione è provvisoria per il primo anno, trascorso il quale, se l'alunno superi l'esame di conferma, la sua ammissione diventa definitiva.

Gli alunni che, per due anni successivi non superino l'esame di promozione nella materia principale cui sono inscritti, saranno rinviati dal Liceo.

Art. 50.

Gli alunni più valenti, sotto la responsabilità del loro professore e col consenso del direttore, possono essere adoperati nell'insegnamento delle materie complementari e viene loro conferito il titolo di maestrini.

L'incarico di maestrino non dispensa dagli obblighi comuni a tutti gli alunni.

Art. 51.

Tutto ciò che si riferisce agli esami di ammissione, di conferma, di promozione, di licenza e di magistero, formerà oggetto di speciale Regolamento, il quale, dopo approvato dal Consiglio d'amministrazione, sarà esaminato, per le sue osservazioni, dalla Giunta comunale e confermato dal Ministero della Pubblica Istruzione.

In questo Regolamento saranno pure determinate le tasse scolastiche che gli alunni devono corrispondere al Liceo tanto per la loro annua inscrizione quanto per gli esami di licenza e di magistero.

Dalle tasse annuali potranno essere dispensati dal Consiglio d'amministrazione, sentito il direttore, quegli alunni appartenenti a famiglie disagiate, i quali abbiano serbata buona condotta e raggiunte le classificazioni che saranno determinate dallo stesso Regolamento.

Art. 52.

A norma del R. decreto 30 maggio 1895, agli esami di magistero possono presentarsi candidati estranei al Liceo, pagando la tassa che sarà stabilita dal Regolamento di cui all'articolo precedente.

Gli esami di magistero saranno dati secondo i programmi approvati per tutti i Conservatorî ed Istituti musicali del Regno.

Art. 53.

A tutti gli esami il Ministero della Pubblica Istruzione e il Comune di Pesaro hanno facoltà di fare assistere propri delegati, scelti fra persone dell'arte.

Art. 54.

I doveri degli alunni, i premî o le punizioni saranno determinati dal Regolamento generale di cui all'articolo 58.

Art. 55.

Compatibilmente con le condizioni del bilancio, sarà in questo stanziata annualmente una somma, che, secondo l'entità sua, potrà essere destinata a borse di studio e a premî d'incoraggiamento da concedersi, con le norme e garanzie prescritte dal Regolamento, ai migliori fra gli alunni di canto e di composizione.

Al migliore alunno licenziato in composizione sarà conferito il premio detto: « Ricordo Bedoira », per il quale saranno osservate le speciali modalità volute dall'istitutore.

TITOLO VII.

Biblioteca e Museo

Art. 56.

Al Liceo è annessa una biblioteca, della quale è consegnatario responsabile un bibliotecario nominato dal Consiglio d'amministrazione fra il personale insegnante, inteso il direttore.

Della biblioteca potranno valersi i professori e gli alunni ed anche gli studiosi estranei al Liceo, colle norme che verranno stabilite da un Regolamento speciale, che sarà proposto dal direttore ed approvato dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 57.

Tutti i manoscritti, i diplomi, le medaglie, le decorazioni e qualunque altro oggetto appartenente a Gioachino Rossini, quali risultano da apposito inventario, saranno custoditi nella cappella esistente nel piano nobile del Liceo, alla quale non si potrà accedere se non colle norme che verranno stabilite dal presidente.

TITOLO VIII.

Regolamento generale

Art. 58.

Per la esatta e completa applicazione del presente Statuto, entro tre mesi dalla sua definitiva approvazione sarà deliberato dal Consiglio d'amministrazione il Regolamento generale del Liceo, che dovrà essere comunicato alla Giunta comunale di Pesaro per le sue osservazioni e quindi presentato per la conferma al Ministero dell'Istruzione Pubblica.

TITOLO IX.

Disposizioni diverse

Art. 59.

È costituito un fondo speciale per le pensioni, al quale contribuiscono in parti eguali il personale, mediante la ritenuta sugli stipendî, e il Liceo con apposito stanziamento in bilancio.

Art. 60.

Il contributo del personale al fondo pensioni sarà in ragione del 5 % sugli stipendî non inferiori a L. 1500 e del 3 % sugli altri stipendî e salari, e verrà dal tesoriere mensilmente versato alla Cassa di risparmio od altro Istituto di credito locale. L'ammontare delle contribuzioni sarà alla fine di ciascun anno impiegato in rendita pubblica dello Stato.

Art. 61.

Le norme per il conseguimento della pensione od indennità e la misura di esse saranno determinate dal Regolamento.

Art. 62.

Gli assegni personali, i compensi accordati ai professori incaricati o ad altri per incarichi, o mansioni temporanee non sono soggetti a ritenuta, nè danno diritto ad indennità od a pensione di sorta.

Il bilancio del fondo pensioni farà parte, come allegato, del bilancio ordinario del Liceo.

Art. 63.

Nel caso di collocamento in disponibilità od in aspettativa saranno osservate le norme vigenti per gl'impiegati dello Stato.

Art. 64.

Finchè non sia provveduto ad un nuovo ruolo organico del personale del Liceo, resterà in vigore quello approvato con R. decreto 8 settembre 1896, n. 521.

Art. 65.

Le disposizioni del presente Statuto non ledono i diritti che, in forza degli Statuti precedenti e degli atti di nomina, hanno acquistato il direttore, gl'insegnanti o gl'impiegati o salariati del Liceo attualmente in servizio.

Art. 66.

Il 29 febbraio di ogni anno bisestile, anniversario della nascita

di Gioachino Rossini, sarà data in suo onore una pubblica accademia musicale nel Liceo.

Addì 15 dicembre 1901.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro della Pubblica Istruzione
N. NASI.

Il Numero 557 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 27 del testo unico di legge sulla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, approvato con R. decreto del 28 luglio 1901, n. 387;

Veduti gli articoli 3 e 4 dello Statuto della Cassa nazionale predetta, approvato con R. decreto del 18 giugno 1899, n. 286;

Veduti i RR. decreti 10 gennaio 1901, n. 19, e 27 giugno 1901, n. 348, per la nomina dei componenti il Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale;

Veduto il risultato del sorteggio eseguito dal Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale nell'adunanza del 26 dicembre 1901 ai termini dell'articolo 4 del citato Statuto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono confermati nell'ufficio di componenti il Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, i signori:

S. E. il comm. avv. Paolo Carcano, deputato al Parlamento;

Duca Leopoldo Torlonia, deputato al Parlamento;

Marchese Cesare Ferrero di Cambiano, deputato al Parlamento;

Enrico Abbundo, rappresentante degli operai inscritti alla Cassa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE

BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Relazione *di S. E. il Ministro del Tesoro a* **S. M. il Re,** *in udienza del 2 gennaio 1902, sul decreto che autorizza un prelevamento di somma dal fondo di riserva per le « spese impreviste », per provvedere al pagamento delle mercedi al personale straordinario della Corte de' conti.*

SIRE!

Con R. decreto del 29 luglio 1900, n. 3052, la Corte dei conti venne autorizzata ad assumere in servizio dodici scrivani straordinari, da adibirsi a quegli Uffici in via transitoria, e cioè fino a quando non fosse provveduto alla riforma del ruolo organico della Corte stessa.

Per sopperire alla spesa della retribuzione a detti scrivani straordinari vennero disposte successive prelevazioni dal fondo di riserva per le *spese impreviste*, l'ultima delle quali, ordinata con R. decreto 26 luglio 1901, per l'importo di L. 7200, provvedeva alla spesa occorrente pel primo semestre del corrente esercizio. Tale somma essendo ora esaurita, occorre procurare all'Amministrazione i mezzi coi quali provvedere al pagamento a tutto il mese di giugno delle mercedi a quel personale, della cui opera la Corte dei conti deve continuare a valersi.

A tale intento il Consiglio dei Ministri, valendosi della facoltà concessagli dall'articolo 38 della legge di contabilità generale, ha deliberato di far luogo ad una nuova prelevazione dal fondo di riserva per le *spese impreviste* di altre L. 7200, quante cioè occorrono per far fronte alla spesa di cui trattasi fino al termine dell'esercizio.

A ciò provvede il seguente schema di R. decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

Il Numero 1 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per l'esercizio finanziario 1901-902, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 610,468.35, rimane disponibile la somma di L. 389,531.65;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto al capitolo n. 97 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per l'esercizio finanziario 1901-1902, è autorizzata una 16ª prelevazione nella somma di lire settemila duecento (L. 7200) da portarsi in aumento al capitolo n. 107-*bis* « Personale straordinario assunto provvisoriamente per gli Uffici della Corte dei conti » dello stato di previsione medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 12 dicembre 1901, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Acerenza (Potenza).*

SIRE!

Le somme elargite dalla Vostra Reale Munificenza, dal Governo e dalla privata carità, per sussidî a favore dei danneggiati dalla frana che nel giorno 14 maggio scorso funestò la popolazione del Comune di Acerenza, erano state con molto ritardo e solo in parte distribuite, essendo rimaste nelle mani del sindaco L. 5812 delle 12,294 raccolte, col pretesto che si doveva procedere ad alcuni scavi per il migliore accertamento dei danni. Ma benchè gli scavi fossero stati eseguiti fin dalla metà di settembre, si era giunti a metà ottobre senza che i rimanenti sussidî fossero assegnati agli aventi diritto. Sorse da ciò grave malcontento fra quegli abitanti, e con esso il sospetto che il sindaco avesse potuto distrarre per proprio uso gran parte della somma della quale era depositario.

Mentre si stava per provvedere al riguardo, si ebbe notizia di un altro fatto scandaloso: la scoperta della falsità di alcuni mandati di pagamento e le conseguenti dimissioni della Giunta municipale.

Un'inchiesta immediatamente eseguita, i risultati della quale vennero già denunciati all'Autorità giudiziaria, constatò la verità dei fatti esposti; la somma detenuta dal sindaco fu recuperata e regolarmente distribuita, il sindaco ed il segretario presentarono le rispettive rinuncie.

Ma ad essi soltanto non si può far risalire la responsabilità dei fatti accertati, responsabilità che investe anche i membri della Giunta e gran parte dei consiglieri, legati insieme da vincoli d'interesse e di parentela.

Di fronte ad una così grave situazione è mio dovere sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie il Consiglio comunale di Acerenza e nomina un R. Commissario, con l'incarico di far piena luce su tutto l'andamento di quell'Amministrazione, alla quale pure si addebita lo sperpero del pubblico danaro e l'abbandono dei più importanti servizi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Acerenza, in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Buffoni cav. Antonio è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 29 dicembre 1901, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Palermo.*

SIRE!

Appena pubblicata la relazione della Commissione d'inchiesta sulle Amministrazioni comunali di Palermo, composta di quattro consiglieri comunali di Palermo sotto la presidenza di un consigliere di Stato, il sindaco di Palermo, respingendo gli addebiti a lui fatti dalla Commissione d'inchiesta, declinò il proprio ufficio. In seguito a ciò anche i sovraccennati quattro componenti della Commissione d'inchiesta rassegnarono le loro dimissioni da consiglieri comunali, protestando contro le accuse mosse alla Commissione dal sindaco e facendo appello al giudizio del paese.

Ebbe luogo quindi una riunione privata del Consiglio comunale, nella quale si discusse sulle risoluzioni da prendersi in presenza della situazione determinata dalla pubblicazione dell'inchiesta. I consiglieri della minoranza propugnarono il partito delle dimissioni di tutto il Consiglio e, non vedendosi seguiti dalla maggioranza, da parte loro si dimisero. D'altro lato la maggioranza, dopo alcune incertezze, si convinse pur essa della convenienza di rassegnare le dimissioni, restando la Giunta municipale in carica pel disbrigo degli affari ordinari.

Così stando le cose, lo scioglimento del Consiglio comunale s'impone come naturale conseguenza delle stesse risoluzioni adottate dai consiglieri del Comune.

Ho pertanto l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Palermo è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Pietro Veyrat, Prefetto del Regno, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a' termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CONSIGLIO DELL'EMIGRAZIONE

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Reale in data 28 ottobre 1901, n. 465, col quale sono nominati tre membri del Consiglio dell'emigrazione e sono designati il presidente ed il vice presidente del Consiglio medesimo;

Viste le comunicazioni fatte al Ministero degli Affari Esteri, dai Ministeri indicati nell'articolo 7 della legge sull'emigrazione;

Vista la comunicazione in data 25 ottobre 1901 della Lega Nazionale delle Società cooperative italiane;

Visto il risultato della votazione cui furono chiamate le principali Società di mutuo soccorso delle più importanti città marittime del Regno, giusta lo scrutinio effettuatosi presso il Commissariato dell'emigrazione addì 27 dicembre p. p;

Determina:

Il Consiglio dell'emigrazione è costituito come segue:

On. Fedele Lampertico, senatore del Regno, presidente;

On. Luigi Luzzatti, deputato al Parlamento, vice presidente;

On. Edoardo Pantano, deputato al Parlamento;

On. Luigi Bodio, senatore del Regno, commissario generale dell'emigrazione, delegato del Ministero degli Affari Esteri;

Cav. Salvatore Buonerba, ispettore generale di pubblica sicurezza, delegato del Ministero dell'Interno;

Comm. Augusto Mortara, ispettore generale, delegato del Ministero del Tesoro;

Cav. Federico Gambetta, direttore capo divisione, delegato del Ministero della Marina;

Avv. prof. Vincenzo Grossi, libero docente di etnologia americana nella R[a]. Università di Genova, delegato del Ministero dell'Istruzione Pubblica;

Comm. Carlo De' Negri, direttore generale della statistica, delegato del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio;

Signor Giulio Astorri, direttore dell'Unione cooperativa editrice, delegato della Lega delle Società cooperative italiane;

On. avv. Salvatore Barzilai, deputato al Parlamento, delegato delle Società di mutuo soccorso delle più importanti città marittime del Regno;

Comm. Nicola Miraglia, direttore generale del Banco di Napoli.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1902.

Il Ministro
PRINETTI.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale in data 6 gennaio 1902, col quale fu nominata la Commissione esaminatrice degli aspiranti al concorso per dieci posti di volontario nella carriera consolare e per nove posti di volontario nella carriera diplomatica;

Vista la rinuncia presentata dall'on. comm. prof. Pietro Nocito, deputato al Parlamento, di far parte della Commissione predetta;

Determina quanto segue:

Perla comm. avv. Raffaele, consigliere di Stato, deputato al Parlamento, è chiamato a far parte della Commissione esaminatrice in sostituzione dell'on. comm. prof. Pietro Nocito.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1902.

Il Ministro
PRINETTI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 4 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazî doganali, approvata con R. decreto del 24 novembre 1895, n. 679;

Visto che furono presentati allo sdoganamento dei lavori formati di pasta indurita composta di nero di schisto impastato con pece;

Che questi lavori non sono nominati nè in tariffa, nè nel repertorio;

Che, per l'uso e per i caratteri esterni della pasta della quale sono formati, hanno maggiore analogia con i « lavori di pasta indurita, composta di amianto e altre sostanze minerali, o di fibre vegetali, impastate con resine o sostanze grasse », che, per disposizione del repertorio, sono da classificare come « Grès »;

Udito il Collegio consultivo dei periti doganali;

Determina:

I lavori di pasta indurita composta di nero di schisto impastato con pece sono assimilati ai « lavori di pasta indurita composta di amianto e altre sostanze minerali, o di fibre vegetali impastate con resine o sostanze grasse », che il repertorio della tariffa rimanda a « Grès » (Voce 268 della tariffa).

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1902.

Pel Ministro
BUSCA.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Magistratura.

Con R. decreto dell'11 ottobre 1901, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1901:

Falcone Ranieri, già pretore nella 1[a] pretura urbana di Napoli, nominato giudice regionale nella Colonia Eritrea, con R. decreto 28 maggio 1899, è nominato sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Larino, con l'annuo stipendio di lire 3400, continuando nell'attuale suo ufficio di giudice regionale.

Con decreto Ministeriale del 25 novembre 1901, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1901:

Ai pretori sottonominati è aumentato lo stipendio da lire 2800 a lire 3080, dal 1° ottobre 1901:

Mola Nicola, pretore del mandamento di Santeramo in Colle.

Grai Francesco, pretore del mandamento di Romano di Lombardia.

De Liso Nicola, pretore del mandamento di Giovinazzo.

Perazzi Giovanni, pretore del mandamento di Domodossola.

Marrullier Giuseppe, pretore del mandamento di Grottaminarda.

Crespi Giuseppe, pretore del mandamento di Biandrate.

Con decreto Ministeriale del 4 dicembre 1901:

Rossi Alberto, uditore giudiziario del tribunale civile e penale di Trani, è destinato alla R. avvocatura erariale di Trani.

Con RR. decreti del 5 dicembre 1901:

Margara Agostino, pretore urbano in Torino, è nominato sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile penale di Messina, con l'annuo stipendio di lire 3400.

Avati Giovanni Battista, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Milano, temporaneamente applicato al tribunale civile e penale di Busto Arsizio, è richiamato al tribunale civile e penale di Milano dal 5 dicembre 1901.

Palombo Arturo, pretore del mandamento di Nizza Monferrato, è tramutato al mandamento di Pontedecimo.

Apuzzo Pasquale, pretore del mandamento di Catignano, è tramutato al mandamento di Montefalcone nel Sannio.

Giardina Domenico, pretore del mandamento di Leonforte, è tramutato al mandamento di Rammacca.
Pepi Vincenzo, pretore del mandamento di Bronte, è tramutato al mandamento di Leonforte.
Grugni Vittorio, pretore del mandamento di Cecina, è tramutato al mandamento di San Giovanni Val D'Arno.
Nardò Giuseppe, pretore del mandamento di Filadelfia, è tramutato al mandamento di Pianella.
Palopoli Giacinto, pretore del mandamento di Rogliano, è tramutato al mandamento di Cotrone.
Branca Pasquale, pretore del mandamento di Badolato, è tramutato al mandamento di Gioiosa Jonica.
Gargiulo Bernardino, pretore del mandamento di Montereale, è tramutato al mandamento di Melito Porto Salvo.
De Philippis Vito, pretore del mandamento di Lama Mocogno, è tramutato al mandamento di Montesantangelo.
Albeggiani Ernesto, pretore del mandamento di Caccamo, è tramutato al mandamento di Bronte.
Fantuzzi cav. Luciano, pretore del mandamento di Mestre, è tramutato al mandamento di Lonigo.
Dal Lago Ennio, pretore del mandamento di Portogruaro, è tramutato al mandamento di Mestre.
De Orchi Guido, pretore del mandamento di Erba, è tramutato al 2° mandamento di Como.
Dimuro Giovanni, pretore del mandamento di Brienza, in aspettativa, per causa d'infermità fino a tutto il 15 ottobre 1901, è richiamato in servizio dal 16 ottobre 1901, presso lo stesso mandamento di Brienza.
Fabbri Prospero, pretore del mandamento di Lonigo, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per causa d'infermità, per quattro mesi, dal 24 novembre 1901, con l'assegno della metà dello stipendio, lasciandosi per lui vacante il mandamento di Portogruaro.
Sole Antonio, aggiunto giudiziario, con le funzioni di vice pretore nel mandamento di Santa Severina, è nominato pretore dello stesso mandamento di Santa Severina, con l'annuo stipendio di lire 2800.
Crispo Antonio, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Cerzeto, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare, è tramutato, con lo stesso incarico, al mandamento di Cittanova.
Lupo Andrea, uditore destinato in temporanea missione di vice pretore al mandamento di Martirano, con la mensile indennità di L. 100, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Sanza, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare, cessando dal percepire la detta indennità.

Sono accettate le dimissioni rassegnate da:
Maj Cornelio, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Varese.
Spezia Nicola, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Montesantangelo.
Oddini Silvio, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Ovada.
Levi Guido, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Comacchio.
Tarchetti Camillo, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di San Salvatore Monferrato.

Con RR. decreti dell'8 dicembre 1901:
Corbara comm. Edoardo, consigliere della Corte di cassazione di Napoli, è collocato a riposo, a sua domanda, nei termini dell'articolo 1, lettera *A*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, dall'11 dicembre 1901, e gli son conferiti titolo e gradi onorifici di primo presidente di Corte d'appello.
Lanzilli comm. Amilcare, procuratore generale presso la Corte d'appello di Aquila in aspettativa per infermità a tutto il 7 dicembre 1901, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima per due mesi dall'8 dicembre 1901, coll'attuale assegno in ragione della metà dello stipendio.
Albano Giovanni, pretore del mandamento di Verbicario, è tramutato al mandamento di Rogliano.
Toraldo Alfonso, pretore del mandamento di Rodi Garganico, in aspettativa per motivi di famiglia dal 15 novembre 1901, è richiamato in servizio, a sua domanda, dal 15 dicembre 1901 ed è destinato al mandamento di Sambiase.
Coppola Picazio Alfonso, pretore del mandamento di Teggiano, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di famiglia per tre mesi dal 3 dicembre 1901, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Teggiano.
Sanna Francesco, uditore addetto alla procura generale presso la Corte d'appello di Cagliari, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Busachi, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.
Delpiano Enrico, uditore addetto alla procura generale presso la Corte d'appello di Napoli, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Portici.

I sottoindicati, aventi i requisiti di legge, sono nominati vice pretori del mandamento per ciascuno di essi indicato, pel triennio 1901-1903:
Asti Mario, del mandamento di Aulla.
Grotto Ferruccio, del 3° mandamento di Padova.
Giugiaro Romano, del mandamento di Bagnasco.
Basile Nicolò, del mandamento di Marsala.
Colletti Antonino, del mandamento di Siculiana.
Zagarese Luigi, del mandamento di Rende.
Dotta Consolato, del mandamento di Monesiglio.
Susca Domenico, del mandamento di Gioia del Colle.
Bartoli Pietro, del mandamento di Montichiari.
Sono accettate le dimissioni rassegnate da Cimorelli Roberto, dall'ufficio di vice pretore del mandamento d'Isernia.

Con decreti Ministeriali del 9 dicembre 1901:
Tirinanzi Antonio, aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale di Bergamo, temporaneamente applicato alla R. procura del tribunale di Mantova, è temporaneamente destinato alla R. procura del tribunale di Breno, dal 10 dicembre 1901.
Balladore Diodato, uditore giudiziario presso la R. procura del tribunale di Saluzzo, è tramutato alla procura generale presso la Corte d'appello di Torino.
Arcà Francesco, uditore giudiziario del tribunale civile e penale di Napoli, è dichiarato dimissionario per non aver preso possesso della carica nei termini di legge.
Ortenzi Alberto, uditore giudiziario del tribunale civile e penale di Viterbo, è collocato in aspettativa, per motivi di famiglia e per causa di servizio militare, per un anno, dal 1° dicembre 1901.

(Continua).

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO

Notificazione.

R. Scuola Superiore di Commercio di Bari.

Il sig. Federico Montechiaro, nella sessione straordinaria di esami del dicembre 1901, ha ottenuto la licenza della sezione commerciale.

Il Direttore ff.
G. DI CROLLALANZA.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

SERVIZIO DELLE CASSE DI RISPARMIO

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite nel mese di ottobre 1901*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	UFIZI autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni		
		Emessi	Estinti	Eccedenza	Depositi	Rimborsi	Somme complessive
Mese di ottobre	2	32,858	10,618	22,240	234,513	194,720	429,233
Mesi precedenti dell'anno in corso	74	353,927	100,857	253,070	2,440,935	1,840,285	4,281,220
Somme totali dell'anno stesso	76	386,785	111,475	275,310	2,675,448	2,035,005	4,710,453
Anni 1876-1900	5,143	6,744,013	2,750,673	3,993,340	43,729,337	27,663,703	71,393,040
Somme complessive	5,219	7,130,798	2,862,148	4,268,650	46,404.785	29,698,708	76,103,493

MOVIMENTO DEI FONDI

	Deposito	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi		Somme complessive dei rimborsi	Rimanenze
				Effettivi	Per acquisti di rendita e depositi nella Cassa Depositi e Prestiti		
Mese di ottobre	30,705,040 60	—	30,705,040 60	32,195,543 94	1,215,800 61	33,411,344 55	17,255,712 41
Mesi precedenti dell'anno in corso	300,365,824 42	—	300,365,824 42	265,215,438 04	15,188,370 02	280,403,808 06	
Somme totali dell'anno stesso	331,070,865 02	—	331,070,865 02	297,410,981 98	16,404,170 63	313,815,152 61	
Anni 1876-1900	4,451,397,730 38	203,069,147 76	4,654,466,878 14	3,751,180,301 17	221,074,344 39	3,972,254,645 56	682,212,232 58
Somme complessive	4,782,468,595 40	203,069,147 76	4,985,537,743 16	4,048,591,283 15	237,478,515 02	4,286,069,798 17	699,467,944 99

OPERAZIONI GIUDIZIALI.

	Depositi		Rimborsi				Rimanenze
	Quantità	Importo	Quantità	Effettivi	Per acquisti di rendita e depositi nella Cassa Depositi e Prestiti	Somme complessive	
Mese di ottobre	4,954	1,932,561 74	5,511	3,529,142 02	—	3,529,142 02	1,567,730 26
Mesi precedenti dell'anno in corso	39,801	32,519,348 24	50,271	29,295,612 04	59,425 66	29,355,037 70	
Somme totali dell'anno stesso	44,755	34,451,909 98	55,782	32,824,754 06	59,425 66	32,884,179 72	
Anni 1883-1900	757,516	498,700,686 74	1,090,526	482,128,093 65	3,101,583 41	485,229,677 06	13,471,009 68
Somme complessive	802,271	533,152,596 72	1,146,308	514,952,847 71	3,161,009 07	518,113,856 78	15,038,739 94

Roma, addì 30 dicembre 1901.

Il Direttore Capo di Divisione
PICCONE.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,134,469 d'iscrizione sui Registri della Direzione Generale, per L. 50, al nome di Mattalia *Leardo* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Giuseppina Belluzzi, domiciliata a Poggio Rusco (Mantova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Mattalia *Aleardo*, ecc. ecc. (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, l'11 gennaio 1902.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 864,897 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 50, al nome di Canessa Dante, Guglielmina, Clelia ed *Eugenio*, fu Giuseppe-Stefano, minori, sotto la patria potestà della madre Chiappella Teresa fu Benedetto, domiciliati in Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Canessa Dante, Guglielmina, Clelia ed *Eugenia*, fu Giuseppe-Stefano, minori, ecc. (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa averví interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 dicembre 1901.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *Pubblicazione*).

Venne dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dalla Intendenza di Finanza di Cuneo in data 17 agosto 1900, col N. 126 d'ordine, N. 1150 di protocollo e N. 925 di posizione, pel deposito del certificato nominativo Consolidato 5 0[0 di rendita, di L 40, col numero d'iscrizione 1,205,765, con decorrenza 1° luglio 1900, fatto dal sig. Massa Giovanni fu Maurizio.

Si diffida, a' termini dell'articolo 334 del Regolamento sul Debito Pubblico, chiunque possa averví interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, sarà consegnato il titolo della prodotta rendita senz'obbligo della ricevuta dichiarata smarrita, la quale rimarrà di niun valore.

Roma, l' 11 gennaio 1902.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 13 gennaio, in lire 101,68.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal 13 al 19 gennaio per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in lire 101,55.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

11 gennaio 1902.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	101.43 5/8	99,43 5/8
	4 1/2 % *netto*	107,26 1/2	106,14
	4 % *netto*	100,94	98,94
	3 % *lordo*	65,77 3/4	64,57 3/4

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Nella seduta di ieri l'altro del Parlamento germanico, il cancelliere, conte de Bülow, rispondendo ad osservazioni del deputato socialista Bebel, confutò l'asserzione che i discorsi dell'Imperatore contrastino con la politica del Governo.

Disse che l'Imperatore non si sognò mai di annettere territorî in China.

Osservò non esistere alcuna contraddizione fra la politica mondiale e quella nazionale, se ambedue sono ragionevoli.

Soggiunse che Bebel non può trarre i suoi argomenti dalla politica mondiale, essendo egli un suo avversario dichiarato.

« È assolutamente inconcepibile, disse, l'affermazione dell'oratore, che i membri della Triplice diffidino della Germania. Posso assicurargli che non parlo in questo momento come un diplomatico, nel senso che egli attribuisce ad ogni mia parola. Ma parlo onestamente e francamente, e gli assicuro che nessuna diffidenza esiste ».

Il conte de Bülow accennò quindi ad un telegramma dell'ambasciatore tedesco a Roma, conte Wedel, in cui si dice che il Ministro Prinetti ha aderito al suo discorso, comunicazione che la maggioranza appoggiò con clamorose grida di « Bravo! ».

E continuò: « Si compiaccia l'on. Bebel di leggere i giudizi della stampa viennese sul mio discorso e si convincerà dell'inutilità di certe false affermazioni.

« Quanto a me mi persuado sempre più che abbiamo in Germania non solo degli individui, ma dei partiti interi che giudicano la politica, non alla stregua dei fatti, ma subiettivamente ».

Respingendo indi gli attacchi di Bebel contro la politica tedesca in China, disse essere convinto, che, se Bebel nel 1900 fosse stato ministro degli affari esteri, non avrebbe tollerato che i Chinesi avessero insultato o assassinato i Tedeschi, nè tollererebbe oggi che un deputato vituperasse il ministro tedesco Ketteler.

Disse poi che le parole di Bebel provano che l'attitudine dei socialisti non è nè compresa nè condivisa dalla grande maggioranza del popolo tedesco. Tutte le notizie autentiche costatano unanimemente che le truppe tedesche, come sempre, si distinsero anche in China per bravura ed umanità.

Se i ministri della guerra di Francia, d'Italia e d'Inghilterra dichiararono davanti ai Parlamenti che le truppe rispettive non tennero una condotta indegna, anche io posso dichiarare con la stessa convinzione la medesima cosa per le truppe tedesche.

Il cancelliere dichiarò quindi che le Potenze presero tutte le misure possibili contro il rinnovarsi dei deplorevoli avvenimenti verificatisi in China. L'azione dell'Europa non mancò di fare impressione in China.

I Chinesi sanno che le Potenze saranno sempre d'accordo nel combattere la barbarie.

Ad onta dunque delle apprensioni pessimiste del vescovo Anzer, la ripetizione dei massacri degli stranieri, è, per quanto è umanamente prevedibile, esclusa.

Il conte de Bülow disse sperare che ormai l'apertura della China alla civiltà europea non sarà più turbata. Le Potenze presero le misure necessarie a tale scopo, con accordo completo. La Germania riuscì a realizzare in China tutto il suo programma politico. Essa si assicurò nell'Estremo Oriente una posizione di grande Potenza mondiale.

« Noi siamo pacifici, moderati, prudenti senza lasciar dubbio che, rispettando i diritti degli altri, vogliamo vedere rispettare le affermazioni della nostra posizione nello Schan-tung e le nostre assicurazioni dell'eguaglianza dei diritti sulle rive del Pei-ho e dello Yang-tze-kiang. Usciamo dai disordini della China non indeboliti e con grandi onori ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Sua Maestà il Re ricevette ieri l'on. Sanguinetti ed il cav. Paglia, incaricati dal Comitato per il V Congresso nazionale ginnastico, tenuto a Bologna, di presentare una pergamena e la medaglia d'oro donata ai vincitori, portante l'effigie del Re.

S. A. R. il Principe Nicola del Montenegro giunse, ieri, a Venezia, e dopo breve sosta ripartì per Cattaro, a bordo del piroscafo *Ungaria*.

S. A. R. il Principe Mirko del Montenegro è giunto, stamane, in Roma. Ricevuto alla stazione da personaggi delle RR. Case, in carrozza di Corte si è recato alla Reggia.

In memoria di Re Vittorio Emanuele II. — Ieri, a Genova, per iniziativa del Circolo Umberto I, si tenne una solenne commemorazione di Re Vittorio Emanuele II, con l'intervento delle Autorità civili e militari e di grande folla.

Pronunziò il discorso commemorativo l'on. deputato Monti-Guarnieri, che fu vivamente applaudito.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma è convocato in seduta pubblica per questa sera, alle ore 20.

Si discuterà, fra le altre proposte segnate all'ordine del giorno, il bilancio preventivo per il 1902.

Benemeriti dell'istruzione. — È stata conferita la menzione onorevole dei benemeriti dell'istruzione popolare ai signori:

Vincenzo Giannitrapani di Marsala, Gaspare Greco di Trapani, Margherita Savani di Pontremoli (Massa Carrara), Arduino Fuligni di Carrara, Alberitina Pedrotti di Bagnone, Paolo Alessandri di Trasillico, Francesco Ratti di Camaiore (Lucca), Leopoldo Trogli di Pontebuggianese (Lucca), Francesca Carpanetti di S. Angelo dei Lombardi (Avellino), Blandina Cioffi di Cervinara (Avellino).

Per l'agricoltura. — Ieri a Tivoli ebbe luogo l'inaugurazione della cattedra agricola ambulante.

V'intervennero S. E. il Sottosegretario di Stato, on. Alfredo Baccelli, deputato del Collegio, il presidente della Deputazione provinciale, senatore Borghese, i deputati provinciali Cencelli, Vitali e Scarpellini, che furono ricevuti dal sindaco, dalla Giunta comunale, dal deputato provinciale Guglielmi, dai sindaci di Palombara, di Monterotondo e dei paesi limitrofi.

Alle ore 11 seguì l'inaugurazione nell'aula massima municipale.

Il cav. Scipione porse con acconcie ed applaudite parole, a nome della cittadinanza, un saluto agli intervenuti.

Quindi il prof. Bizzozero pronunziò il discorso inaugurale, accennando alla finalità della provvida istituzione e presentando il titolare prof. Sotrionte.

Questi spiegò il programma prefissosi pel miglioramento agricolo laziale, bene augurando dell'avvenire dell'agricoltura colla cooperazione della cittadinanza di Tivoli e colla protezione del Governo e della Deputazione provinciale.

Infine ringraziò il Sottosegretario di Stato, on. Alfredo Baccelli ed il principe Don Felice Borghese della efficace opera prestata.

Alle ore 13 ebbe luogo un banchetto allo *Châlet* della Villa. La città era imbandierata ed in festa.

Al banchetto sedevano alla tavola d'onore il Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri, on. Alfredo Baccelli, il principe Borghese, il sindaco Mastrangeli, i deputati provinciali Guglielmi, Cencelli, Vitali, Scarpellini, il prof. Bizzozero, il comm. Coccanari ed il cav. Pizi, segretario generale della provincia.

Brindò primo il principe Borghese, il quale evocò felicemente il sentimento dell'unità di tutte le regioni d'Italia nel conseguimento del benessere e della prosperità agricola. Seguirono il deputato provinciale Guglielmi, il sindaco di Tivoli, il prof. Bizzozero, ed il comm. Coccanari.

Infine l'on. Alfredo Baccelli, fra grandi applausi, rilevò la necessità di seguire nell'agricoltura, come nelle altre discipline, i progressi della scienza. Si chiamò felice d'inaugurare nel capoluogo del suo Collegio la cattedra ambulante che, insieme alle provvide istituzioni dei probiviri, alle industrie ed agli istituti di educazione, pone Tivoli in un invidiabile stato di civiltà.

Pervennero numerose adesioni.

La tumulazione di Nicola Marselli. — Nel pomeriggio di ieri, al Cimitero di Napoli, nel recinto degli uomini illustri, venne inaugurato il monumento al generale Marselli.

V'intervennero il prefetto, il rappresentante del sindaco, i generali Mazza, Cocito, Mattioli, Di Boccard e Danioni, l'ammiraglio Quigini-Puliga, numerosissimi ufficiali di terra e di mare e molti amici del defunto.

Furono deposte sul monumento, nel quale fu rinchiusa la salma, moltissime corone, fra cui una splendida del Ministero della Guerra. Parlarono il prof. Ferrarelli, il generale Mazza ed altri.

Rendevano gli onori i pompieri e le guardie municipali in grande uniforme.

Disastro ferroviario. — Si telegrafa da Brindisi che ieri mattina, alle ore 5, un treno facoltativo precipitava dal bi-

nario sospeso, nel torrente Cillareyes, a 4 chilometri da Brindisi.

Il treno trasportava materiali ed una ventina di operai lavoranti nella ricostruzione del ponte franato un mese fa.

La locomotiva, che era in coda, cadde sui carri ridotti in frantumi.

Finora si sono accertati 9 feriti gravemente e 4 morti, tre dei quali si vedono sotto le macerie. Il macchinista saltò dal treno ed è latitante, il fuochista fu arrestato. Si lavora al salvataggio, difficoltoso per la posizione della locomotiva. Le autorità sono accorse sul luogo del disastro.

Marina mercantile. — Il giorno 9 il piroscafo *Bisagno*, della N. G. I., giunse a Hong-Kong; il giorno 10 il piroscafo *Orione*, della N. G. I., da Barcellona proseguì per il Plata ed i piroscafi *Singapore*, della N. G. I., *Jover Serra*, della C. G., ed *Antonino*, della Veloce, partirono il primo da Alessandria d'Egitto per Genova e gli altri due da Montevideo rispettivamente pel Brasile e per Buenos-Ayres. Ieri l'altro il piroscafo *Sempione*, della N. G. I., giunse a Santos.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BERLINO, 11. — Dinanzi l'Alta Corte militare dell'Impero è incominciato in ultima istanza il procedimento relativo all'assassinio del capitano di cavalleria Krosigk di Gumbinnen (Prussia orientale).

Come è noto, il tribunale militare in seconda istanza ha condannato a morte il caporale Marten ed ha assolto il sergente Hickel, imputato di complicità nell'assassinio stesso.

BELGRADO, 11. — Le notizie dei giornali, secondo le quali la Serbia preparerebbe sorprese di gravi avvenimenti, sono dichiarate ufficialmente pure invenzioni.

Non esistono in Serbia nè crisi ministeriale, nè difficoltà finanziarie, nè crisi di altro genere.

GENOVA, 11. — Il Console generale della Repubblica Argentina comunica il seguente telegramma ufficiale da Buenos-Ayres:

« Il ministro del Chilì a Buenos-Ayres presentò l'8 corrente al ministro degli affari esteri una Nota, con la quale chiarisce nel senso datogli dal Governo argentino l'atto stipulato circa la polizia. Rimangono per conseguenza definitivamente chiusi gli incidenti occorsi ».

BERLINO, 11. — L'Alta Corte militare dell'Impero circa l'affare Krosigk ha cancellato i precedenti giudicati ed ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Berlino.

BERLINO, 11. — Lo *yacht Hohenzollern* si recherà a New-York per assistere al varo dell'*yacht* ordinato dall'Imperatore Guglielmo.

Il principe Enrico vi si recherà pure come rappresentante dell'Imperatore.

BERLINO, 11. — *Reichstag*. — Continua la discussione del bilancio.

Bebel dice comprendere che i membri della Triplice Alleanza nutrano una certa diffidenza verso la Germania, quando considerano la sua politica mondiale.

Il cancelliere dell'Impero, conte de Bülow, risponde all'oratore con un importante discorso.

Il ministro della guerra, Gössler, dichiara che, quando le truppe tedesche ritornarono in patria, fu fatta una visita rigorosa e non fu trovato bottino. Quanto agli strumenti astronomici, il maresciallo, conte di Waldersee, li fece confiscare per coprire le spese di guerra, dopo che i Francesi avevano chiesto di portare a Parigi gli strumenti provenienti dalla Francia, ciò che fu loro accordato.

SAINT-ÉTIENNE, 11. — Il presidente del Consiglio, Waldeck-Rousseau, assistette al banchetto dei sindaci del Dipartimento. Egli, prendendo la parola, fece l'elogio dei Municipî, i quali formano la base dell'edificio nazionale, contribuendo all'unità della Nazione, che è la fonte da cui il paese trae una vitalità indistruttibile. È fra i sindaci, soggiunse Waldeck-Rousseau, che la Repubblica trovò sempre i migliori servitori.

JENA, 12. — Il Consiglio di Guerra ha condannato a due anni e tre mesi di fortezza, avendogli concesso le circostanze attenuanti, il luogotenente Thieme, che ultimamente uccise in duello lo studente Held.

SAINT-ÉTIENNE, 12. — Dopo il banchetto offerto iersera al presidente del Consiglio, Waldeck-Rousseau, ed ai suoi colleghi dai sindaci del dipartimento, vi fu una rappresentazione di gala al teatro, alla quale assistettero i Ministri.

BIRMINGHAM, 12. — Il ministro delle Colonie, Chamberlain, pronunziò un discorso al banchetto dell'Associazione dei gioiellieri.

Egli accusò i partigiani dei Boeri di avere creato le animosità delle Nazioni estere.

Difendendo indi la sua politica, dichiarò che non aveva voluto dare una lezione ad un ministro estero, ma che non vuole neppure riceverne. Non accetta responsabilità che verso il suo Re e verso il suo paese. Sdegna gli attacchi stranieri: tutti i ministri che lavorano pei loro paesi vi sono esposti.

Soggiunse che la guerra dell'Africa del Sud procede verso la fine. Spera che il Parlamento appoggerà la Nazione. Non è questo il momento di rispondere a consigli di paura.

BERLINO, 12. — *Dispaccio complementare.* — Smentendo, ieri, al Reichstag l'affermazione di Bebel che gli alleati fossero ora in diffidenza verso la Germania, il cancelliere, conte de Bülow, ha anche soggiunto d'avere avuto il piacere di ricevere da Roma la notizia che il suo venerato amico il ministro Prinetti, parlando con l'ambasciatore di Germania, aveva detto di convenire nelle parole pronunziate nel suo discorso.

PARIGI, 12. — La Camera di commercio italiana in Parigi fa conoscere che, in conformità alla legge 9 aprile 1898, la distribuzione dei due milioni e mezzo di franchi destinati all'incoraggiamento della coltivazione del *Lino* e della *Canapa* in Francia, per le seminagioni di almeno 8 are, diede pel 1901 franchi 70,50 per ettaro coltivato.

WILHELMSTADT, 12. — Un dispaccio da Caracas dice che bombe sono scoppiate davanti alla residenza del Ministro delle finanze e in altri punti della città.

La nave *Libertador* è riuscita a sbarcare armi per gli insorti.

PIETROBURGO, 12. — L'Accademia delle scienze ha eletto S. M. il Re Vittorio Emanuete III membro onorario, ed ha eletto pure membro onorario S. A. R. il Principe Gustavo di Svezia.

SAINT-ÉTIENNE, 12. — Dopo aver assistito ad un banchetto di 300 coperti, offerto, nel Palazzo Municipale, dalla Società geografica, il presidente del Consiglio, Waldeck-Rousseau, ed i ministri assistettero all'inaugurazione del monumento di Francis Garnier, che fu il primo esploratore e conquistatore del Tonkino e venne ucciso presso Hanoi.

I ministri Lanessan e Decrais ed il Ministro plenipotenziario Harmand, rappresentante il ministro Delcassé, pronunziarono discorsi, celebrando la memoria di Garnier e constatando che la sua opera è compiuta e il suo sogno realizzato, la bandiera francese sventolando dopo la sua morte nel Tonkino.

SAINT-ÉTIENNE, 12. — Il presidente del Consiglio, Waldeck-Rousseau, e gli altri ministri visitarono stamane due ospizi di Saint-Étienne e poscia il Museo.

Waldeck-Rousseau rimase sorpreso delle condizioni antigieniche di uno dei due ospizi ed insistette presso le Autorità locali per la ricostruzione di quell'ospizio.

L'accoglienza della popolazione a Waldeck-Rousseau continua simpatica.

RÉMIREMONT, 12. — In una pubblica riunione Méline prese la parola senza però svolgere un programma.

Egli si limitò a raccomandare l'organizzazione del partito repubblicano moderato, che è attualmente disorganizzato, ed invitò tutti i buoni cittadini ad unirsi per dare alla politica un orientamento conforme alle idee dell'immensa maggioranza del paese.

SAINT-ÉTIENNE, 12. — Il presidente del Consiglio, Waldeck-Rousseau, è intervenuto stasera ad un banchetto offertogli dai repubblicani del dipartimento della Loira, e vi pronunziò un discorso, nel quale espose l'operato del Gabinetto, composto di tutte le frazioni repubblicane.

Egli disse che è stato ristabilito l'ordine, furono votate importanti leggi e specialmente quella sulle Associazioni e quelle relative agli operai; fu organizzata la difesa nazionale per terra, per mare e quella delle Colonie; fu affermata l'influenza francese in China.

Il presidente del Consiglio soggiunse che la visita fatta dalla Squadra italiana al porto di Tolone dimostrò che la Francia sa ispirare simpatia e disse poi che la visita dello Czar dimostrò che la Francia sa fortificare l'allenza. Consolidando la Repubblica, il Governo lavora per la pace.

L'oratore si disse lieto per le buone relazioni della Francia coll'estero. Il Governo ha servito il paese meglio di quello che avrebbe potuto fare una politica di smargiassate e da trivio.

Spera che le prossime elezioni daranno un Parlamento basato soltanto sui repubblicani.

Waldeck-Rousseau terminò dicendo che il secolo XX sorge sulle rovine del realismo, dell'orleanismo e dell'imperialismo. La democrazia si prepara a far giustizia delle vane parodie e delle grossolane contraffazioni del patriottismo sincero e dello spirito rivoluzionario.

PRETORIA, 12. — Il colonnello inglese Winz si è impadronito, a venti miglia da Ermelo, di un *laager* boero.

Quarantadue Boeri furono fatti prigionieri e fra essi tre ufficiali dell'artiglieria transwaaliana.

VALPARAISO, 13. — Il Congresso ha autorizzato un prestito di 62,500,000 franchi per l'acquisto di materiale da guerra.

Si crede che questa somma sarà emessa in buoni del Tesoro al 7 %, rimborsabili in cinque anni.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 12 gennaio 1902

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60

Barometro a mezzodì . . . . 765,8.

Umidità relativa a mezzodì . . . . 55.

Vento a mezzodì . . . . N debolissimo.

Cielo . . . . sereno.

Termometro centigrado . . . . { Massimo 11°,9 / Minimo 4°,5.

Pioggia in 24 ore . . . . mm. 0,0.

Li 12 gennaio 1902.

In Europa: pressione massima di 770 sulla Svizzera e in Val Padana, minima sulla Russia centrale, Mosca 741.

In Italia nelle 24 ore: barometro stazionario in Val Padana, disceso altrove di 1 a 2 mm.; temperatura diminuita sul basso versante Tirrenico e Sicilia, aumentata altrove; nebbie e brinate al Nord e Centro; qualche pioggiarella in Toscana.

Stamane: cielo vario lungo la catena Alpina, al S e in Sicilia; nebbioso o nuvoloso altrove; venti deboli settentrionali.

Barometro: quasi livellato tra 769 e 770.

Probabilità: venti deboli settentrionali; cielo vario.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, li 12 gennaio 1902.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	1/4 coperto	calmo	12 8	4 2
Genova	coperto	calmo	11 3	9 6
Massa Carrara	coperto	calmo	11 0	7 3
Cuneo	1/4 coperto	—	6 7	— 1 0
Torino	1/4 coperto	—	3 6	— 1 0
Alessandria	1/2 coperto	—	2 5	— 1 0
Novara	nebbioso	—	7 0	— 3 1
Domodossola	sereno	—	8 1	— 5 7
Pavia	nebbioso	—	4 9	— 1 5
Milano	nebbioso	—	7 2	— 0 5
Sondrio	sereno	—	3 8	— 3 0
Bergamo	1/2 coperto	—	8 0	— 1 0
Brescia	nebbioso	—	4 6	— 2 5
Cremona	nebbioso	—	0 3	— 1 0
Mantova	nebbioso	—	— 1 0	— 3 0
Verona	nebbioso	—	— 2 4	— 5 4
Belluno	sereno	—	3 6	— 4 0
Udine	coperto	—	3 5	— 0 8
Treviso	coperto	—	1 0	— 3 0
Venezia	nebbioso	calmo	0 9	— 1 9
Padova	nebbioso	—	0 0	— 2 5
Rovigo	nebbioso	—	7 5	— 2 5
Piacenza	nebbioso	—	0 7	— 2 3
Parma	nebbioso	—	4 3	— 1 7
Reggio Emilia	coperto	—	7 5	— 3 5
Modena	coperto	—	4 3	— 3 4
Ferrara	coperto	—	— 0 5	— 2 7
Bologna	nebbioso	—	2 4	— 2 5
Ravenna	nebbioso	—	0 0	— 1 8
Forlì	coperto	—	3 0	— 1 0
Pesaro	coperto	calmo	4 8	— 0 1
Ancona	nebbioso	calmo	11 0	4 2
Urbino	—	—	—	—
Macerata	coperto	—	10 2	5 0
Ascoli Piceno	1/4 coperto	—	10 0	1 5
Perugia	coperto	—	6 6	4 2
Camerino	coperto	—	7 0	2 5
Lucca	coperto	—	12 0	5 6
Pisa	coperto	—	11 0	7 0
Livorno	coperto	calmo	13 5	9 0
Firenze	coperto	—	10 4	6 1
Arezzo	piovoso	—	8 5	4 4
Siena	coperto	—	9 0	5 3
Grosseto	—	—	—	—
Roma	coperto	—	10 2	4 5
Teramo	sereno	—	11 0	2 6
Chieti	1/4 coperto	—	9 0	3 0
Aquila	sereno	—	6 5	— 1 4
Agnone	sereno	—	7 0	0 0
Foggia	1/4 coperto	—	10 0	4 0
Bari	coperto	calmo	11 0	5 0
Lecce	coperto	—	12 8	6 8
Caserta	1/4 coperto	—	11 6	4 7
Napoli	1/2 coperto	legg. mosso	10 9	7 3
Benevento	sereno	—	11 4	0 0
Avellino	sereno	—	8 7	— 0 5
Caggiano	nebbioso	—	7 4	2 5
Potenza	sereno	—	7 8	0 3
Cosenza	coperto	—	12 0	4 0
Tiriolo	coperto	—	6 2	— 2 0
Reggio Calabria	3/4 coperto	calmo	14 2	10 0
Trapani	1/4 coperto	calmo	14 6	7 6
Palermo	coperto	legg. mosso	14 1	4 4
Porto Empedocle	1/2 coperto	calmo	11 9	4 8
Caltanissetta	sereno	—	11 0	1 9
Messina	1/4 coperto	calmo	14 0	11 2
Catania	1/4 coperto	calmo	14 4	6 4
Siracusa	1/4 coperto	calmo	13 0	5 4
Cagliari	coperto	calmo	12 6	5 8
Sassari	1/2 coperto	—	10 6	3 9

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*